



COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 del 03/03/2022

Art. 1

OGGETTO

Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito "Regolamento T.U.L.P.S.") verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b) auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
 - c) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
 - d) sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
 - e) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
 - f) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - h) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
 - i) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
 - j) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
 - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
 - m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
 - n) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.
2. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- e) richiede e determina il servizio antincendio ai sensi della L.966/65 e D. L.vo 139/2006 art.18 nei modi previsti dal D.M. 22/02/1996 n°261.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a. è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura sia stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b. e c. si concretizzano in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti.

In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d. consiste in una verifica ex post presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

3. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:
 - accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
4. Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione in quanto esclusi dai campi d'applicazione del DM 19 agosto 1996 s.m.i.:
 - a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non
 - b) accessibili al pubblico.

- c) In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'inizio dell'evento, della dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate, a firma di tecnico abilitato, e della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata e certificazione di reazione al fuoco di materiali;
- d) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;
- e) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non ne vengano installate più di tre nella stessa area con presentazione delle dichiarazioni di idoneità statica, corretto montaggio, conformità degli impianti provvisori previste prima dell'inizio dell'attività;
- f) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- g) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo eventuali diverse disposizioni previste nel vigente Regolamento degli spacci interni per la somministrazione annessi a circoli privati e a circoli degli enti a carattere nazionale;
- h) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento
- i) musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama tale da attirare gran numero di avventori. Sempre e comunque l'intrattenimento non dovrà avere le connotazioni di pubblico spettacolo;
- j) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f.;
- k) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- l) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- m) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- n) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

Art. 3

LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo presentare al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.
2. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali di cui all'art 2 c. 1 lett. a. del presente regolamento l'esame del progetto resta di competenza della Commissione che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ed effettuare i controlli di cui all'art.2 c.2 lett. e.
3. Ai fini della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 4

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di San Polo d'Enza è composta:

- dal Sindaco pro tempore o suo delegato che la presiede;
- dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Responsabile del Servizio Uso e Assetto del Territorio o suo delegato con apposito atto;
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto in materie elettrotecniche.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra, uno o più esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI.

Su specifica richiesta la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità. I pareri dei suddetti non sono vincolanti.

1. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

2. I componenti della Commissione decadono in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
La decadenza è comunicata, oltreché all'interessato, anche all'Ente o Associazione di appartenenza, affinché provvedano alla relativa surroga.

Art. 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di vigilanza è nominata con atto del Sindaco, che la presiede, sulla base delle designazioni dei rispettivi Enti previsti dalla legge.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato, se esterni all'Amministrazione Comunale, è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, scelti a seguito di avviso pubblico da pubblicare per almeno 15 giorni all'albo pretorio. La nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista. Il relativo compenso è stabilito nell'avviso pubblico.
3. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

Art. 6

CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata di norma con posta elettronica certificata, ma anche con avviso scritto, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono nei casi di urgenza, da inviarsi a cura del segretario, su incarico del Presidente, a tutti i componenti effettivi ed aggregati se previsti. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce mediante delega affinché intervenga alla riunione. La delega dovrà essere espressa in forma scritta.
3. L'invito è effettuato di norma sette giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica, anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.
5. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica da trattarsi depositata presso la segreteria.

Art. 7

LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione; per la validità della Commissione è prevista la presenza di tutti i componenti obbligatori. Le riunioni si svolgono prevalentemente in orario lavorativo settimanale. Le riunioni di Commissione, di norma, non verranno effettuate nelle giornate festive.
2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori e aggregati, quando convocati, in quanto organo collegiale e comunicato al richiedente.

L'assenza dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

3. In caso di improvviso impedimento, tempestivamente comunicato, da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, entro le 24 ore successive alla riunione, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
4. Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
5. Delle riunioni è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato: il luogo della riunione e il nome dei presenti, eventuali rilievi ed osservazioni, tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte.
6. La Commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il parere contrario deve essere congruamente motivato.
7. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
8. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e/o funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
9. Alle riunioni partecipa un segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza il quale è tenuto a sottoscrivere il verbale.
10. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse.
11. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.
12. L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa, va redatta in duplice copia, di cui una conservata sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra inviata al Comune anche telematicamente prima dell'inizio della manifestazione.
13. Qualora la Commissione Comunale non sia stata istituita o non possa validamente costituirsi, si fa ricorso alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 8

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma, quale pratica forfettaria relativa al funzionamento e istruttoria pratica, è fissata secondo apposito tariffario con deliberazione di Giunta Comunale e deve essere versata prima dell'effettuazione della prima convocazione.
2. Le spese di sopralluogo della commissione non sono dovute per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono organizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Dovrà inoltre essere versato dal richiedente, se dovuto, l'importo relativo al rilascio di parere espresso dall'A.S.L. e dal Corpo dei Vigili del Fuoco: importo che verrà determinato, in base alle tariffe vigenti, con successiva determinazione del dirigente del settore responsabile dell'istruttoria.
4. Dovranno altresì essere corrisposte le ulteriori somme richieste da membri tecnici aggregati, se intervenuti, secondo la tariffa.
5. La mancata corresponsione delle somme di cui sopra comporterà la non effettuazione dell'istruttoria dell'istanza.
6. Nessuna somma è dovuta per gli ulteriori controlli successivi al rilascio del parere di agibilità.

Art. 9

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di agibilità di cui all'art.80 TULPS, diretta al Sindaco.
2. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune tramite SUAP:
 - a. almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b. almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.);
 - c. Per il punto b) in caso di comprovata motivata urgenza la tempistica sopra citata può essere ridotta a 20 giorni.
 - d. Le richieste presentate senza il rispetto delle suddette tempistiche verranno valutate in ordine alla completezza e fattibilità istruttoria anche in ordine alla disponibilità dei membri di Commissione e accettate solo a richiesta motivata (urgenza, indifferibilità etc).
3. Le domande dovranno essere corredate della documentazione necessaria, secondo le linee guida emesse dalla Prefettura (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.) e trasmesse attraverso produzione di copia digitale/informatica o cartacea, in un numero di copie sufficienti per la trasmissione della documentazione ai componenti di commissione esterni (VV.FF.-Asl -etc.).
4. E' fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o dell'evento da valutare.
5. La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione comporta la mancata espressione del parere con richiesta di integrazione o regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento.
6. Le spese per le riunioni o i sopralluoghi non sono dovute qualora vi sia organizzazione o titolo diretto ed esclusivo da parte del Comune.

Art. 10

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui vengano installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza alcuna modifica, per i quali la Commissione Comunale ovvero la Commissione Provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. In tali casi l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta idonea dichiarazione a mezzo di atto notorio che attesti l'invariabilità delle condizioni e corredata delle necessarie relazioni, dichiarazioni e certificazioni redatte da tecnico abilitato.

Art. 11

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), delle presenti disposizioni per il funzionamento della CCVLPS ai sensi dell'art. 141/bis del regolamento T.U.L.P.S. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico

dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.
3. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive da approvarsi con apposito verbale.
4. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli (art. 141 c. 1 lett. E del regolamento T.U.L.P.S.) per le determinazioni del caso.
5. La Commissione in sede di sopralluogo può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e dal D.M. 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di vigilanza sono esaminate e concluse col procedimento in corso.
4. Nel caso in cui vi siano procedimenti giacenti per i quali i richiedenti non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta si procede ad assegnare un termine per provvedere, avvisando che qualora la documentazione non pervenga nel termine assegnato, o qualora non sia presentata una motivata istanza, il procedimento sarà considerato concluso e archiviato.
5. Eventuali modifiche a locali e luoghi a suo tempo esaminati dalla Commissione provinciale saranno di competenza della Commissione comunale, previa acquisizione di copia della documentazione d'interesse agli atti della Commissione Provinciale di Vigilanza.